



COMUNICATO UFFICIALE N.122

Roma,

**122/1**

Protocollo:

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 3 Settembre 2015, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;  
Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Ermanno MAROTA;  
Dr.Paolo MAGRELLI;Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;  
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Pietromaria DEL DUCA/S.C.VALLEE D'AOSTE S.S.D. A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 21/05/2015 il sig. Pietromaria DEL DUCA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE D'AOSTE S.S.D. A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 24.040,96 relativamente alla Stagione Sportiva

2014/2015. Precisando di aver percepito la somma complessiva di € 6.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 18.040,96.

Si costituiva nei termini previsti dal Regolamento L.N.D. la Società, contestando al calciatore la violazione dell'art. 6 dell'accordo economico sottoscritto in data 01/09/2014, nonché di aver tenuto lo stesso, nei confronti della Società, una condotta scorretta, in qualità altresì di capitano, a cui si aggiunge l'inosservanza di alcune disposizione del regolamento interno adottato dalla Società.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano ritualmente osservati gli adempimenti previsti dalla normativa N.O.I.F.

Passando all'esame del merito, si rileva che il ricorrente ha adempiuto gli obblighi assunti nei confronti della Società, prestando regolarmente la propria attività sportiva fino al 24 marzo 2015, data in cui è stato escluso dalla rosa come si evince dagli allegati alla memoria di parte resistente (lettere del 24.03.15 e del 27.03.15). Il sig. DEL DUCA, ha contestato gli addebiti posti a suo carico dalla Società, con missive anch'esse allegate alla memoria integrativa del ricorrente (del 25.03.15 e del 28.03.15).

*In primis*, si ritiene pertanto sussistente un credito in favore del calciatore per i mesi durante i quali ha prestato l'attività sportiva da settembre 2014 a marzo 2015, così per un totale di € 16.828,67.

Per quanto concerne i restanti mesi di aprile, maggio e giugno 2015, si ritiene che le contestazioni mosse dalla Società al sig. DEL DUCA, respinte da quest'ultimo, non siano da considerarsi in violazione della normativa federale e pertanto la Società deve provvedere al pagamento delle somme previste dall'accordo economico sottoscritto per l'intera stagione sportiva, per un totale di € 24.040,96.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società S.C.VALLEE D'AOSTE S.S.D. A.r.l. al pagamento in favore del sig. Pietromaria DEL DUCA della somma di € 18.040,96. Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Luca FROSINI/S.S.D.JOLLY MONTEMURLO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/05/2015 il sig.Luca FROSINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.JOLLY MONTEMURLO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €400,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.600,00.La Società in data 2/09/2015 faceva pervenire le proprie contro deduzioni in merito, ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art 25 Bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.JOLLY MONTEMURLO al pagamento in favore del sig.Luca FROSINI della somma di €.3.600,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 3)RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo ROMANO/A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/04/2015 il sig.Giacomo ROMANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.14.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 .Precisando di aver percepito rate per €.1.420,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.032,23 maturata fino al mese di Novembre 2014, in quanto poi rientrato dal prestito presso la Società di appartenenza.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTA' DI GIULIANOVA 1924 al pagamento in favore del sig. Giacomo ROMANO, della somma di € 2.032,23. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 4)RICORSO DEL CALCIATORE Diego ALBANO/A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/04/2015 il sig.Diego ALBANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 6.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.100,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.D.C.ARS ET LABOR GROTTAGLIE al pagamento in favore del sig.Diego ALBANO della somma di € 3.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 5)RICORSO DEL CALCIATORE Romeo PERRELLA/A.S.D.GLADIATOR 1924

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/06/2015 il sig.Romeo PERRELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GLADIATOR 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 1.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. GLADIATOR 1924 al pagamento in favore del sig. Romeo PERRELLA della somma di € 1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 6) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro FRAU/SCD POL. PORTOTORRES già A.C. PORTOTORRES

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 20/05/2015 il sig. Alessandro FRAU si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SCD POL. PORTOTORRES già A.C. PORTOTORRES un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 4.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.000,00 maturata fino al mese di dicembre 2013. La Società non faceva pervenire alcuna nota nei termini a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SCD POL. PORTOTORRES già A.C. PORTOTORRES al pagamento in favore del sig. Alessandro FRAU della somma di € 2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sardegna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 7) RICORSO DEL CALCIATORE Simone OLIVERI/U.S.D. NOTO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/04/2015 il sig. Simone OLIVERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D. NOTO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 2.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 1.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 1.400,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.D.NOTO al pagamento in favore del sig. Simone OLIVERI della somma di €1.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 8)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TOSCANO/A.S.D.DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/04/2015 il sig.Giuseppe TOSCANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.

Precisando di aver percepito rate per €2.100,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.400,00. La Società in data 2/9/2015 faceva pervenire le proprie memorie difensive, ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig.Giuseppe TOSCANO della somma di €4.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 9)RICORSO DEL CALCIATORE Mirko GIACOBBE/A.S.D. DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/05/2015 il sig.Mirko GIACOBBE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società in data 2/9/2015 faceva pervenire le proprie memorie difensive, ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig. Mirko GIACOBBE della somma di € 5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 10) RICORSO DEL CALCIATORE Adrian BICA BADAN/A.S.D.DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/05/2015 il sig. Adrian BICA BADAN si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14.

Precisando di aver percepito rate per € 3.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.500,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig. Adrian BICA BADAN della somma di € 2.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 11) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto MERENDA/A.S.D.COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 3/06/2015 il sig. Roberto MERENDA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO al pagamento in favore del sig.Roberto MERENDA della somma di €3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 12)RICORSO DEL CALCIATORE Alexandro NOTO/SORRENTO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/05/2015 il sig.Alexandro NOTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SORRENTO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €1.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.900,00.La Società non presentava alcuna memoria difensiva in merito nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SORRENTO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Alexandro NOTO della somma di €3.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 13)RICORSO DEL CALCIATORE Roberto GUADAGNOLO/S.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/05/2015 il sig.Roberto GUADAGNOLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.BATTIPAGLIESE CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €900,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €180,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €720,00.La Società non presentava alcuna contro deduzione in merito nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Roberto GUADAGNOLO della somma di € 720,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 14) RICORSO DELLA CALCIATRICE Marta CARISSIMI/A.S.D.FEMMINILE INTER MILANO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 26/06/2015 la sig.na Marta CARISSIMI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FEMMINILE INTER MILANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 9.300,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Precisando di aver percepito rate per € 6.105,50 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.194,50

Si rileva preliminarmente che in data 1/09/2015 il legale della ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma della stessa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

#### 15) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CIBOCCHI/F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 5/05/2015 il sig. Alessandro CIBOCCHI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 22.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per € 2.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 6.600,00 maturata fino al mese di Dicembre 2014.

Si rileva preliminarmente però, che alla Società F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l. è stata revocata l'affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n.23/A del 16/07/2015.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara improcedibile il ricorso presentato dal sig. Alessandro CIBOCCHI nei confronti della società F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo BIAGINI/F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/07/2015 il sig.Lorenzo BIAGINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.22.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.Precisando di aver percepito rate per €.4.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.17.60,00.

Si rileva preliminarmente però, che alla Società F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l. è stata revocata l'affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n.23/A del 16/07/2015.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara improcedibile il ricorso presentato dal sig.Lorenzo BIAGINI nei confronti della società F.C.CIVITANOVESE 1919 S.r.l. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Edoardo TUNDO/MATERA CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/05/201 il sig.Edoardo TUNDO , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.MATERA CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 13.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Precisando di aver percepito rate per €.10.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.800,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la copia dell'accordo economico depositato in violazione all'art.25/bis comma 3 del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Edoardo TUNDO nei confronti della Società MATERA CALCIO S.r.l.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che suddetto ricorso non potrà più essere riproposto in quanto il termine ultimo relativo alla Stagione Sportiva 2013/14 è scaduto il 30 Giugno 2015.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 24 Settembre 2015

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Vice Presidente Vicario  
Antonio Cosentino